Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY
DIVISIONE V - AIUTI DI STATO E COOPERAZIONE INDUSTRIALE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Invito a manifestare interesse per la partecipazione ad un Importante Progetto di Comune Interesse Europeo nell'ambito della catena strategica del valore delle Tecnologie Nucleari Innovative

(IPCEI INT)

Codice Identificativo Avviso: **INT_IPCEI2026**

Scadenza per la trasmissione 3 dicembre 2026

1. Contesto di riferimento

Nell'ambito delle iniziative di politica industriale, questo Ministero è impegnato, in raccordo con gli altri Stati Membri e la Commissione Europea, nella costruzione di un Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (IPCEI) nell'ambito delle catene strategiche del valore nel settore delle Tecnologie Nucleari Innovative.

Lo strumento dell'IPCEI consente agli Stati membri di sostenere, attraverso aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, progetti altamente innovativi finalizzati allo sviluppo e realizzazione di prodotti, processi o infrastrutture, alle condizioni poste dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa ai *criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse Europeo* C (2021) 8481 del 25.11.2021 (di seguito anche solo *Comunicazione IPCEI*).

Per garantire il finanziamento delle iniziative selezionate sul territorio nazionale, l'Italia si è dotata del Fondo IPCEI, istituito dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145/2018, come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019. Il decreto interministeriale 21 aprile 2021, come integrato e modificato dal decreto interministeriale del 27 febbraio 2026, stabilisce i criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Il presente invito a manifestare interesse è volto a raccogliere le proposte progettuali italiane potenzialmente ammissibili alla partecipazione al presente IPCEI, ai fini del loro eventuale finanziamento a valere sulle risorse del Fondo IPCEI.

2. Caratteristiche principali degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI)

Struttura e finalità dello strumento IPCEI

Gli IPCEI rappresentano uno strumento aggregato e aggregatore di varie competenze e capacità a livello europeo, finalizzato al perseguimento di un comune obiettivo tecnologico e industriale di rilevanza strategica per l'Unione.

Ciascun IPCEI include attività interconnesse di imprese (incluse le piccole e medie imprese - PMI[1]) e organismi di ricerca e di disseminazione tecnologica[2], sostenute dalle autorità nazionali di almeno quattro Stati Membri dell'Unione europea ed integrate in un mosaico di progetti tra loro collegati, volto a costituire un quadro complessivo di competenze d'avanguardia per il raggiungimento di traguardi tecnologici e industriali altamente sfidanti.

L'iniziativa è volta ad assicurare all'Italia e all'Unione europea la creazione di competenze e capacità industriali e tecnologiche, tali da rafforzare l'autonomia strategica lungo la catena del valore interessata, promuovere la ricerca e la produzione d'avanguardia nei settori strategici e sostenere la competitività nel panorama internazionale.

Elemento strutturale degli IPCEI è la dimensione transnazionale della cooperazione. I partecipanti sono chiamati a sviluppare relazioni e partnership con i partecipanti diretti e associati degli altri Stati membri coinvolti, attraverso la condivisione di competenze e l'attivazione di collaborazioni lungo l'intera catena del valore, sia nelle fasi di ricerca e sviluppo a monte, sia nelle fasi di prima applicazione industriale a valle. I progetti che partecipano a un IPCEI devono essere caratterizzati da un elevato grado di innovatività e dalla capacità di generare avanzamenti tecnologici rilevanti rispetto allo stato dell'arte. Tali iniziative si collocano in ambiti caratterizzati da rilevanti fallimenti di mercato o da rischi tecnologici e finanziari tali da rendere l'intervento pubblico necessario per consentirne la realizzazione.

[1] Secondo la Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese – C(2003) 1422, GU L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41.
[2] Secondo la definizione di cui al paragrafo 16, lettera ff), della Comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2022, relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Tipologia di progetti finanziabili

Nell'ambito di questo IPCEI possono essere sostenute esclusivamente iniziative caratterizzate da un grado di innovatività oltre lo stato dell'arte a livello globale e da un profilo di rischio tecnologico e finanziario particolarmente significativo.

In particolare, le proposte progettuali:

- **devono prevedere una componente di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I) con impatto dirompente**;
- **possono prevedere una componente di Prima Applicazione Industriale (First Industrial Deployment – FID)**: attività dirette alla realizzazione, scalabilità e validazione di impianti pilota o unità dimostrative, propedeutiche alla futura produzione su scala industriale (con esclusione dal finanziamento delle fasi di produzione di massa);
- **devono prevedere una fase di produzione di massa (MP)**, finalizzata alla commercializzazione e alla diffusione su scala industriale di nuovi prodotti/servizi/tecnologie innovative oltre lo stato dell'arte a livello globale, sviluppati nell'ambito delle precedenti fasi di R&S&I e FID, con potenziale capacità di abilitare o favorire la nascita di nuovi mercati.

Principio di determinazione dell'aiuto: il Funding Gap

La determinazione dell'aiuto di Stato nell'ambito degli IPCEI avviene mediante il meccanismo del deficit di finanziamento (*funding gap*), che consente di commisurare l'intensità dell'aiuto al minimo necessario per rendere il progetto finanziariamente sostenibile, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. L'aiuto è pertanto determinato su base individuale ed è soggetto a meccanismi di salvaguardia volti a prevenire eventuali sovra-compensazioni, inclusi, ove applicabile, strumenti di recupero degli extra-profitti (*claw-back*).

3. Requisiti delle iniziative IPCEI

I requisiti che le iniziative proposte devono soddisfare per essere ammesse al sostegno pubblico nell'ambito di un IPCEI sono stabiliti dalla *Comunicazione IPCEI* (**Allegato I**).

Tali requisiti sono descritti nell'**Allegato II**. Essi sono essenziali per la partecipazione e includono la dimostrazione che il progetto proposto:

1. È un **progetto altamente innovativo, oltre lo stato dell'arte a livello globale**.

2. Apporta un chiaro **contributo agli obiettivi strategici dell'Unione Europea**.

3. È concepito per **superare fallimenti di mercato** di natura rilevante o sistemica o sfide sociali, che altrimenti ostacolerebbero la sua realizzazione.

4. Garantisce una profonda **integrazione e cooperazione transfrontaliera effettiva** con altri partecipanti all'IPCEI.

5. Dimostra l'**esistenza di un deficit di finanziamento (*funding gap*)**, che comprova la necessità e la proporzionalità dell'aiuto di Stato.

6. Prevede un **cofinanziamento significativo** da parte dell'impresa proponente.

7. Genera **effetti di ricaduta positivi (*Spillover*)** sull'economia e sulla società nel suo complesso.

8. Rispetta il **principio di non arrecare un danno significativo** agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ("*Do No Significant Harm*" – DNSH).

9. Garantisce la **limitazione delle distorsioni indebite della concorrenza e degli scambi**.

L'**Allegato II** fornisce la descrizione completa di questi requisiti, che riflettono i requisiti di **ammissibilità dei progetti** (Sezione 3 della *Comunicazione IPCEI*) e i criteri di **necessità e proporzionalità** dell'aiuto (Sezione 4 della *Comunicazione IPCEI*).

4. Soggetti ammissibili e soglia di ammissibilità

4.1 Soggetti ammissibili

Il presente avviso è rivolto esclusivamente a selezionare progetti industriali di imprese[3], che partecipano all'IPCEI in qualità di partecipanti diretti, come definito dal decreto interministeriale 21 aprile 2021 per l'accesso al Fondo IPCEI, così come modificato dal decreto interministeriale 27 febbraio 2026.

Sono ammissibili le imprese partecipanti dirette, secondo la definizione di cui all'art. 3 aa) del decreto interministeriale, in base alla quale è condizione necessaria che, qualora selezionate a livello nazionale, le imprese siano incluse - quali beneficiarie - nella decisione della Commissione Europea sull'aiuto di Stato IPCEI. Laddove, nel corso del procedimento, si verifichino situazioni di fatto o questioni di diritto che rendono controverso il possesso della qualifica di partecipante diretto, il Ministero si riserva di devolvere la questione alla Commissione Europea, autorità unionale con competenza esclusiva in materia.

A tal fine, possono trasmettere la propria proposta progettuale le imprese che dimostrino e comprovino competenze e capacità di livello adeguato e confacente alla complessità delle iniziative e al raggiungimento dei relativi obiettivi. I soggetti devono garantire il rispetto delle condizioni

[3] Si rinvia alla vigente ampia nozione di impresa di cui alla disciplina UE sugli aiuti di Stato. Si veda, per riferimento, la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/C 262/01), SEZIONE 2, Nozione di impresa e di attività economica.

applicabili per l'accesso all'IPCEI, che prevedono che le imprese operino in qualità di partecipanti diretti.

Il presente Invito non è rivolto ai "Partecipanti associati" - di cui all'art.1, comma 1, lettera i-bis) e all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 21 aprile 2021, come integrato e modificato dal decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 - in quanto l'implementazione della relativa disciplina sarà possibile solo previa approvazione di disposizioni attuative e di uno specifico regime di intervento.

I soggetti proponenti devono rispettare i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 21 aprile 2021 per l'accesso al Fondo IPCEI, così come modificato dal decreto interministeriale 27 febbraio 2026. In **Allegato III** sono esposti in dettaglio i requisiti soggettivi richiesti.

4.2 Soglia di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 4.3 del decreto interministeriale 21 aprile 2021 per l'accesso al Fondo IPCEI, così come modificato dal decreto interministeriale 27 febbraio 2026, **sono ammissibili le proposte delle imprese partecipanti dirette di importo non inferiore a 35 milioni di euro di spese e costi ammissibili.**

Ferma restando la predetta soglia, sulla base di un recente orientamento applicativo della Commissione Europea – DG Concorrenza (ribadito anche in occasione di incontri istituzionali) quest'ultima ha invitato gli Stati Membri a selezionare ed inviare, alla valutazione della DG Concorrenza, salvo circostanze eccezionali, soltanto i progetti con **una richiesta di aiuto di Stato nominale pari ad almeno 50 milioni di Euro.**

A tale riguardo, il Ministero si riserva di valutare la ricorrenza di circostanze eccezionali (come la carenza o scarsità di progetti nazionali oppure la straordinaria rilevanza dell'impatto industriale del progetto) che, anche sulla base del processo di costruzione dell'IPCEI e delle interlocuzioni con la Commissione Europea, possano consentire di inviare alla Commissione Europea anche progetti con **una richiesta di aiuto di Stato nominale inferiore a 50 milioni di Euro.**

5. Tematiche progettuali ammissibili

Il presente invito a manifestare interesse è volto a individuare le proposte progettuali candidate alla partecipazione all'**IPCEI sulle Tecnologie Nucleari Innovative (INT)**. Si rimanda all'**Allegato IV** per una trattazione completa degli obiettivi, criteri e requisiti dell'iniziativa.

In coerenza con il perimetro tecnologico e industriale definito a livello europeo, le iniziative devono avere ad oggetto lo sviluppo e la prima diffusione industriale di **Tecnologie Nucleari Innovative (INT)** e favorire l'emersione di proposte progettuali coerenti con i seguenti ambiti tecnologici e industriali:

- sviluppo, progettazione e primo sviluppo industriale di tecnologie innovative di **reattori nucleari**, finalizzati a rafforzare la sicurezza energetica, il processo di decarbonizzazione e la *leadership* tecnologica dell'Unione europea nel settore delle tecnologie nucleari innovative. Sono ricompresi reattori destinati alla produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio, alla cogenerazione, alla produzione di calore, alla produzione di radioisotopi, nonché ad applicazioni di propulsione e a sistemi *off-grid*. Rientrano in tale ambito i progetti innovativi relativi a tecnologie di fissione, nonché lo sviluppo di progetti integrati e soluzioni tecnologiche abilitanti per reattori a fusione. Sono altresì ricompresi progetti innovativi per la produzione di radioisotopi medici mediante reattori nucleari o impianti radiologici, quali acceleratori, nonché lo sviluppo di nuovi radioisotopi per applicazioni mediche e tecnologie basate su radioisotopi;

- sviluppo di soluzioni avanzate e innovative lungo l'intero **ciclo del combustibile nucleare e la filiera dei radioisotopi**, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza della filiera europea. Sono inclusi progetti relativi allo sviluppo e alla qualificazione industriale di combustibili innovativi per tecnologie a fissione e a fusione. Rientrano altresì in tale ambito progetti relativi alla gestione o alla valorizzazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, ivi incluso il recupero di materie nucleari, nonché attività di R&S&I e primo sviluppo industriale relative alla produzione, separazione, purificazione, marcatura o recupero di materiali arricchiti e materiali *target* destinati alla produzione di radioisotopi promettenti per applicazioni mediche;

- sviluppo di **materiali, componenti e servizi avanzati** a supporto del settore nucleare, con l'obiettivo di rafforzare la competitività europea nelle tecnologie nucleari innovative, sia per la generazione di energia (elettricità, calore e propulsione) sia per la produzione di radioisotopi e lo sviluppo della medicina nucleare. In particolare, sono ricompresi la progettazione, prototipazione, qualificazione e test di materiali avanzati resistenti alle radiazioni e ad alte prestazioni, nonché di componenti innovativi specificamente funzionali alle diverse tecnologie di reattori, sia a fissione sia a fusione. Sono altresì ricompresi lo sviluppo e l'implementazione di processi produttivi, di qualificazione e test innovativi, inclusi strumenti e procedure per la digitalizzazione e l'automazione. Rientrano inoltre in tale ambito i servizi ingegneristici specializzati necessari per il *decommissioning* di reattori o *asset* nucleari, nonché i servizi innovativi relativi alla filiera dei radioisotopi medici e alla rete di distribuzione radiofarmaceutica, finalizzati a garantire la consegna tempestiva ed economicamente sostenibile dei trattamenti.

I soggetti interessati sono invitati a presentare proposte progettuali coerenti con gli obiettivi generali dell'IPCEI INT, con le priorità strategiche dell'Unione europea perseguite dall'iniziativa e con il perimetro tecnologico individuato nell'ambito dell'IPCEI INT, **come dettagliato nell'Allegato IV**.

6. Costi ammissibili

Le proposte dovranno indicare tutti i costi necessari per svolgere le attività previste per raggiungere gli obiettivi progettuali. L'analisi dei costi deve coprire l'intero ciclo di vita del progetto includendo sia i costi direttamente ammissibili al finanziamento, sia i costi non ammissibili, in particolare i costi relativi alle fasi di produzione su scala industriale (*mass production*) e commercializzazione.

Sono ammissibili esclusivamente i costi riferibili alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I) e di Prima Applicazione Industriale (*First Industrial Deployment* – FID). Restano in ogni caso esclusi dal finanziamento i costi sostenuti per la produzione di massa e per le attività commerciali, Tali costi, seppur non ammissibili al finanziamento, devono comunque sempre essere evidenziati ai fini dell'analisi economico-finanziaria complessiva dell'iniziativa e della determinazione del deficit di finanziamento (*funding gap*).

Le spese e i costi ammissibili dovranno in ogni caso rientrare nell'ambito delle categorie indicate nell'allegato 'Costi Ammissibili' della *Comunicazione IPCEI* (riportato in **Allegato V**).

Per gli investimenti in beni durevoli (strumenti, attrezzature, fabbricati, infrastrutture e terreni), l'ammissibilità non riguarda il costo di acquisto totale, ma è limitata ai **costi di ammortamento**. Tali costi sono ammissibili unicamente nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per le attività ammissibili (R&S&I e FID), In caso di terreni, fabbricati o infrastrutture, se i costi sono determinati dalle spese di capitale, il **valore residuo** di tali *asset* al termine del progetto dovrà essere **dedotto** dal *Funding Gap* per garantire la proporzionalità dell'aiuto, come richiesto dalla *Comunicazione IPCEI.*

In sede di presentazione della Manifestazione d'interesse, è richiesto di indicare un budget previsionale indicativo di progetto. Per le proposte progettuali che avranno superato la fase di valutazione preliminare (fase 1), sarà richiesta la presentazione di un piano dei costi dettagliato, al fine di consentire al Ministero di svolgere le necessarie verifiche di congruità e pertinenza, propedeutiche alla fase di pre-notifica degli aiuti di Stato. Ai fini della pre-notifica, le voci di costo, e i relativi criteri, assunzioni e metodologie di individuazione, dovranno essere compiutamente indicati nel documento di progetto e nel relativo budget allegato allo stesso.

7. Agevolazioni concedibili

Il presente invito a manifestare interesse è preliminare alla partecipazione all'IPCEI in oggetto, per consentire di valutare le proposte dei potenziali partecipanti. **Il progetto proposto potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI i cui aiuti di Stato siano autorizzati dalla Commissione europea**, e in ogni caso ove considerato preliminarmente di rilevante interesse per la filiera industriale nazionale.

Le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concedibili nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 21 aprile 2021, così come modificato dal decreto interministeriale 27 febbraio 2026.

Come indicato nella Comunicazione IPCEI, la determinazione dell'aiuto di Stato per gli IPCEI sottoposti a notifica avviene attraverso il meccanismo del *funding gap* (deficit di finanziamento), corrispondente al valore attuale netto (VAN) negativo del progetto, calcolato come differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, includendo le fasi di ricerca e sviluppo (R&D), prima applicazione industriale (FID) e produzione su scala industriale (*mass production*).

Si precisa che, sebbene l'analisi del funding gap copra l'intero ciclo di vita del progetto (incluse le fasi di produzione su scala industriale e commercializzazione), l'aiuto pubblico concesso sarà limitato alla copertura dei soli costi ammissibili, che sono circoscritti alle spese riferibili alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I) e di Prima Applicazione Industriale (FID).

La *Comunicazione IPCEI* (**Allegato I**) indica in particolare, alla sezione 4, i criteri di necessità e proporzionalità che gli aiuti di Stato destinati a sostenere la realizzazione di un IPCEI devono rispettare per garantire la compatibilità con il mercato interno.

Per risultare ammissibile, il progetto deve essere supportato da documentazione economico-finanziaria che comprovi la **necessità dell'aiuto** e dimostri che, in assenza del sostegno, lo stesso non sarebbe realizzato, o sarebbe realizzato con una misura, portata o ambizione ridotta o con tempistiche significativamente più lunghe. Tale dimostrazione deve poggiare su **business plan interni, delibere societarie o studi indipendenti** (nel caso di proponenti qualificati come piccole e medie imprese – PMI, tale dimostrazione non è richiesta).

L'**intensità di aiuto concedibile** sarà determinata secondo quanto previsto dalla *Comunicazione IPCEI*, nel limite massimo del **deficit di finanziamento individuato in fase di notifica degli aiuti di Stato e autorizzato**, e alle condizioni richiamate nel paragrafo 6 del presente invito.

A garanzia della proporzionalità del sostegno e per evitare sovra-compensazioni, è inoltre previsto un meccanismo di recupero degli aiuti di Stato (C*law-back*), che impone la restituzione allo Stato di parte degli extra-profitti qualora il progetto si riveli più redditizio di quanto stimato nelle analisi iniziali secondo quanto sarà indicato nella decisione di autorizzazione dell'IPCEI.

8. Presentazione delle Manifestazioni d'interesse

8.1 Modalità di presentazione

Il presente Avviso, nel disciplinare tempi e modalità di presentazione della Manifestazione di interesse, si conforma ai principi concordati nell'ambito del *Joint European Forum* sugli IPCEI, finalizzati alla riduzione delle tempistiche, semplificazione delle procedure e ad una maggiore efficienza nella gestione amministrativa.

La Manifestazione d'interesse deve essere trasmessa al Ministero per le imprese e il made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le

PMI e il made in Italy (DG IND), Divisione V - Aiuti di Stato e cooperazione industriale europea e internazionale, con le modalità e nei termini nel seguito indicati.

La Manifestazione d'interesse deve essere presentata, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dall'indirizzo PEC del soggetto proponente, all'indirizzo **dgind.div05@pec.mimit.gov.it**, entro e non oltre il **3 dicembre 2026**. Nell'oggetto della PEC occorre indicare il codice "**INT_IPCEI2026**" e il nome del soggetto proponente.

Le istanze presentate al di fuori dei termini o con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso sono considerate irricevibili.

8.2 Tipologie di progetto

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate secondo una delle seguenti tipologie:

a) Progetto individuale

Per progetto individuale si intende la proposta progettuale presentata da un unico soggetto proponente, il quale assume la qualifica di unico beneficiario dell'aiuto di Stato.

Resta ferma la facoltà del soggetto proponente di avvalersi, ai fini della realizzazione del progetto, del contributo di soggetti terzi mediante l'acquisizione di forniture di beni e servizi, attività di ricerca contrattuale, consulenze specialistiche o altri servizi funzionali all'attuazione dell'iniziativa progettuale, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di costi ammissibili nell'ambito degli IPCEI.

In ogni caso, il soggetto proponente mantiene la piena responsabilità della realizzazione del progetto e dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I), nonché delle principali attività ad esse connesse, inclusa, ove prevista, la produzione su scala industriale, in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa IPCEI applicabile.

Il soggetto proponente costituisce l'unico centro di imputazione dei costi, dei ricavi e delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto.

b) Progetto integrato

Per progetto integrato si intende la proposta progettuale promossa da più soggetti tra loro indipendenti che intendano partecipare congiuntamente alla manifestazione di interesse mediante la presentazione di un'unica proposta progettuale e l'individuazione di un unico beneficiario dell'aiuto di Stato.

A tal fine, i soggetti partecipanti individuano un soggetto capofila incaricato della presentazione di un'unica manifestazione di interesse, impegnandosi contestualmente a costituire un nuovo soggetto giuridico che assumerà la titolarità del progetto e la qualifica di beneficiario dell'aiuto.

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata della documentazione richiesta dal presente Avviso e descrivere in modo unitario l'insieme delle attività, dei costi e degli obiettivi del progetto integrato, considerato quale unica iniziativa progettuale da realizzarsi a cura del costituendo soggetto giuridico.

La costituzione del nuovo soggetto giuridico potrà intervenire anche successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse; in ogni caso, essa dovrà essere perfezionata prima della notifica formale del progetto alla Commissione Europea di cui al successivo paragrafo 12.2, nel rispetto di quanto previsto dall'**Allegato III** con riferimento alle entità veicolo.

8.3 Presentazione della Manifestazione di interesse e relativa documentazione

Per sottoporre la Manifestazione di interesse è necessario presentare un'istanza debitamente compilata e conforme al modello di cui in **Allegato VI**, corredata della seguente documentazione:

i. *IPCEI Application Template* (conforme al modello di cui in **Allegato VIIa**);
ii. *Preliminary Funding Gap*, (conforme al modello di cui in **Allegato VIIb**), recante il foglio di calcolo volto a stimare in via preliminare il fabbisogno di aiuto. Tale stima del fabbisogno preliminare rappresenta una prima approssimazione, fatto salvo quanto richiesto con maggior dettaglio nelle fasi successive, in sede di presentazione della documentazione di cui al successivo punto 10.2 (ii)).

La Manifestazione d'interesse deve essere corredata dalla suddetta documentazione, che deve essere redatta in lingua inglese ed essere conforme alla modulistica ufficiale messa a disposizione, da considerarsi vincolante e non modificabile salvo le parti espressamente compilabili dai proponenti. La presentazione di versioni alterate o difformi sia della Manifestazione d'interesse che dei citati documenti a corredo comporta l'irricevibilità dell'istanza stessa.

9. Procedimento di selezione preliminare delle proposte progettuali

9.1 Verifica di ammissibilità delle istanze

Decorso il termine per la presentazione delle Manifestazioni d'interesse, la DG IND procede alla verifica di ammissibilità delle istanze pervenute, sulla base della documentazione presentata di cui al paragrafo 8.3.

Per la suddetta verifica di ammissibilità delle istanze, sono esaminate:

i. la conformità formale ai termini e alle modalità di presentazione previsti dall'Avviso;
ii. la completezza della documentazione obbligatoria;
iii. il rispetto della soglia di ammissibilità di cui al precedente punto 4 dell'Avviso.

9.2 Valutazione preliminare delle proposte progettuali (Fase 1)

Per le istanze per le quali la verifica di ammissibilità si sia conclusa con esito positivo, si procede ad una valutazione preliminare delle proposte.

La Valutazione preliminare delle proposte viene effettuata da una Commissione del Ministero, nominata con Decreto del Direttore generale DG IND. Ai fini della valutazione preliminare delle proposte, la Commissione del Ministero, che si può avvalere di specifici profili di esperti tecnico-scientifici e/o economico-finanziari, valuta le proposte secondo i Criteri di valutazione di cui all'**Allegato VIII** del presente Avviso.

Le risultanze della valutazione preliminare da parte della predetta Commissione sono approvate dal Ministero. L'esito della valutazione preliminare è comunicato entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle istanze. Solo i progetti risultati idonei accedono alle successive fasi.

La Valutazione preliminare si conclude con un giudizio di idoneità della proposta all'accesso alle fasi successive. Con decreto direttoriale della DG IND sono approvati i progetti idonei e ammessi alla successiva fase di costruzione del partenariato Europeo (*Matchmaking*) e presentazione del progetto definitivo.

Il positivo esito della Valutazione preliminare non costituisce titolo di ammissione alle agevolazioni, che sono subordinate al positivo esito delle procedure di selezione, notifica, autorizzazione della Commissione europea e concessione.

10. Costruzione del partenariato Europeo (Matchmaking) e presentazione del progetto definitivo

10.1 Processo di matchmaking europeo

Le proposte progettuali dichiarate idonee a seguito della valutazione preliminare del Ministero accedono alla fase di costruzione del partenariato europeo (*matchmaking*), organizzata dagli Stati membri e dal Coordinatore dell'IPCEI.

Il *matchmaking* ha la finalità di stabilire le connessioni tra ciascun progetto nazionale e gli altri progetti europei, per individuare i contenuti, gli obiettivi ed il perimetro dell'IPCEI come insieme di iniziative tra loro collegate e coordinate per il perseguimento di un obiettivo comune di interesse strategico per l'Unione.

Nel corso del *matchmaking* i proponenti sono tenuti ad individuare collaborazioni con altri partecipanti all'iniziativa. Le collaborazioni, nazionali e transfrontaliere, costituiscono requisito essenziale per l'ingresso di ciascuna proposta progettuale nel partenariato IPCEI; dovranno essere definite in modo concreto e rappresentate in un documento firmato dalle parti da cui si evinca l'ambito della collaborazione, il ruolo e le attività che ciascun soggetto è chiamato a svolgere nell'ambito della stessa, come indicato al successivo paragrafo 10.2 sottopunto *iv* (lettere di intenti).

10.2 Presentazione dei progetti definitivi

Terminata la fase di Matchmaking, i soggetti le cui proposte progettuali hanno superato la fase 1 di valutazione preliminare sono invitati dal Ministero a predisporre la documentazione progettuale definitiva.

La documentazione da presentare per sottoporre la proposta definitiva di progetto deve essere predisposta esclusivamente in lingua inglese secondo i modelli ufficiali adottati dalla Commissione europea e forniti dal Ministero, e comprendere:

i. il *Project Portfolio*;

ii. la *Funding Gap Analysis*, in forma analitica e dettagliata, volta a dimostrare la necessità e la proporzionalità dell'aiuto di Stato richiesto;

iii. il *Competitive assesment template*, volto ad illustrare la situazione del mercato in cui opererà il proponente;

iv. Le lettere di intenti (*Letters of Intent*, LoI), volte ad illustrare le collaborazioni di cui al paragrafo 10.1;

v. Ogni altro documento utile al proponente per dare evidenza dei presupposti e delle ipotesi tecniche ed economiche alla base del progetto presentato.

I proponenti sono tenuti a trasmettere la documentazione definitiva di progetto entro il termine che sarà fissato e comunicato dal Ministero, con le modalità indicate. La presentazione di versioni difformi o modificate rispetto ai modelli ufficiali forniti, così come il mancato rispetto dei termini indicati dal Ministero, comporta il completamento con esito negativo della procedura di accesso.

Durante tale fase di predisposizione della documentazione progettuale definitiva, il Ministero individua altresì le prescrizioni e gli eventuali elementi suscettibili di negoziazione con il soggetto proponente, che sono comunicati allo stesso ai fini dell'integrazione della proposta.

11. Valutazione definitiva (Fase 2)

Sulla base della documentazione di progetto di cui al paragrafo 10.2, la Commissione del Ministero procede alla Valutazione definitiva (Fase 2) di conformità e coerenza con la Manifestazione di interesse presentata e di validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.

La Commissione si può avvalere di specifici profili di esperti tecnico-scientifici e/o economico-finanziari.

La Commissione, in primo luogo, verifica la completezza della documentazione presentata e la conformità del progetto definitivo con la proposta progettuale preliminare. In particolare, viene anche accertato che i progetti definitivi siano coerenti rispetto agli obiettivi, alle finalità ed ai costi esposti nella proposta progettuale selezionata nella fase di valutazione preliminare (Fase 1).

La Valutazione definitiva viene effettuata secondo i Criteri di valutazione di cui all'**Allegato IX** del presente Avviso.

Con decreto direttoriale della DG IND è approvata la lista dei progetti selezionati e ammessi alla successiva fase di pre-notifica.

12. Procedimento europeo di valutazione e autorizzazione del progetto

12.1 Pre-notifica

I progetti selezionati a livello nazionale sono inclusi nella documentazione destinata alla **pre-notifica congiunta**, che gli Stati membri partecipanti all'IPCEI trasmettono ai servizi della Commissione europea. Tale procedura è volta alla **valutazione preliminare** della Commissione in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, in base ai requisiti previsti dalla *Comunicazione IPCEI*.

La pre-notifica è accompagnata da un documento di sintesi ("*Chapeau document*"), redatto congiuntamente dagli Stati membri, dal coordinatore e con il contributo delle imprese partecipanti, che illustra il quadro complessivo dell'IPCEI, le sinergie tra i progetti nazionali e la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi strategici europei.

Con l'avvio della pre-notifica, si apre la fase di esame dei progetti da parte della Commissione europea, che include un processo iterativo di interlocuzione tecnica tra la Commissione europea, gli Stati membri e le imprese partecipanti, durante il quale, possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni e adeguamenti della documentazione progettuale. Al termine di tale processo, la Commissione europea comunica al Ministero gli esiti della propria valutazione di compatibilità, indicando i progetti che ha valutato positivamente e risultati idonei alla notifica formale.

12.2 Notifica formale

Conclusa la fase di pre-notifica ed esame dei progetti da parte della Commissione europea, gli Stati membri procedono alla notifica formale dell'IPCEI, comprensiva dei progetti nazionali che hanno superato il procedimento di valutazione europea sopra citato.

12.3 Decisione di autorizzazione

La Commissione europea esamina la notifica e adotta la decisione di autorizzazione, con la quale accerta la compatibilità degli aiuti di Stato e stabilisce l'importo massimo concedibile per ciascun progetto ammesso. La successiva concessione nazionale avviene nei limiti e alle condizioni fissati nella decisione.

13. Concessione delle agevolazioni ed elementi per l'attuazione delle iniziative ammesse

13.1 Domanda di agevolazione

Successivamente all'emanazione della decisione europea relativa all'IPCEI, le imprese autorizzate e gli organismi ammessi dovranno presentare, pena decadenza dall'accesso alle agevolazioni del Fondo IPCEI, apposita domanda di agevolazione, con le modalità indicate nei provvedimenti di attuazione emanati dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, competente per la concessione ed erogazione. L'apertura della procedura di accesso è subordinata all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, recante le risorse destinate all'intervento.

13.2 Concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono attribuite con decreto direttoriale di concessione del Ministero a seguito del positivo completamento dell'istruttoria e delle verifiche di ammissibilità formale così come previste dal DM 21 aprile 2021, come integrato e modificato dal decreto interministeriale del 27 febbraio 2026, secondo quanto previsto nei provvedimenti di attuazione. Alle agevolazioni costituenti aiuti di Stato si applicano tutte le condizioni e limiti stabiliti previsti nella decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita, ove presente.

13.3 Erogazione e rendicontazione

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono apposita istanza al Ministero ad avanzamento delle attività progettuali. Le richieste di erogazione devono essere predisposte dal beneficiario secondo gli schemi emanati nella relativa normativa di attivazione ed essere trasmesse nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di concessione, con le modalità indicate dai provvedimenti attuativi.

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero a seguito del positivo completamento dell'istruttoria e delle verifiche di ammissibilità previste, compatibilmente con la natura giuridica del beneficiario e con il regime applicabile alle agevolazioni concesse ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni di attuazione, per un importo limitato rispetto al totale delle agevolazioni concesse. L'anticipazione può essere erogata esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario, e dietro presentazione, nel caso di imprese, di garanzia fidejussoria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.

I progetti devono essere realizzati conformemente al relativo project portfolio autorizzato, nel rispetto delle relative scadenze e termini di durata previsti per l'IPCEI.

I soggetti beneficiari saranno, in ogni caso, tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti nelle disposizioni di attuazione di riferimento e nella normativa applicabile, anche in ragione delle fonti finanziarie

utilizzate. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese beneficiarie devono essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".

Nella Circolare 12 dicembre 2023, n. 418933 sono indicati gli elementi e disposizioni per l'attuazione degli interventi emanati dal Ministero, con allegato Manuale di rendicontazione, accessibili alla pagina dedicata del sito ministeriale.

Ufficio competente per la fase di selezione e notifica
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy – DG IND
Divisione V, Aiuti di Stato e cooperazione industriale europea e internazionale
PEC:dgind.div05@pec.mimit.gov.it

Per eventuali informazioni e richieste di chiarimento:

dgind.div5@mise.gov.it

NOTA: Le richieste di chiarimento possono riguardare esclusivamente quesiti aventi carattere generale relativi all'interpretazione delle disposizioni di accesso, e non possono riguardare casi specifici o quesiti aventi finalità di valutazione di proposte progettuali o la natura dei soggetti proponenti.